

COMUNE DI BALME

PROVINCIA DI TORINO

**BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI BALME E LA “SOCIETA’
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS L’AGRIFOGLIO” PER LA PARTECIPAZIONE
DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “C.TREVE”.**

Il Sig. Dematteis Bruno nato a Lanzo Torinese il 21 gennaio 1982 (cod.fisc. DMTBRN82A21E445F), residente in Balme, Frazione Cornetti 34, Sindaco pro tempore del Comune di Balme – Via Capoluogo – Via Capoluogo 139 – Balme (cod. fisc. 83002910012),

E

La signora Gisella PEROSINO, nata a Torino il 01/01/1964, C.F. PRSGLL64A41L219L residente in Ala di Stura, Frazione Martassina 116 rappresentante legale della “Società Cooperativa Sociale”, a mutualità prevalente ONLUS, denominata “L’Agrifoglio”, con sede legale in Via Pian del Tetto n° 9 – Ala di Stura (C.F. e P. IVA 10941780016).

PREMESSO

che la “Società Cooperativa Sociale ONLUS l’Agrifoglio”, gestisce la scuola dell’infanzia nel Comune di Ala di Stura, unica scuola presente nel territorio dell’alta Val d’Ala, da sempre frequentata dai bambini di Balme;
che per la gestione della sopracitata scuola la Cooperativa l’Agrifoglio ha stipulato una convenzione con il Comune di Ala di Stura.

VISTO CHE LA SCUOLA MATERNA

- ha origine popolare e struttura democratica;
- risponde al principio del pluralismo istituzionale e di proposte educative sancite dalla Costituzione;
- ha finalità di servizio senza scopo di lucro e gestione partecipata delle diverse componenti interessate;
- funziona con l’autorizzazione e la vigilanza della autorità scolastiche competenti, e il servizio fruito è di pubblica utilità.

SI CONVIENE

ART. 1 – ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

La Cooperativa si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini provenienti dal Comune di Balme – in età di ammissione alla scuola dell’infanzia – senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l’inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 104/92, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

ART. 2 – ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

La Cooperativa si impegna a:

- Operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto della normativa di settore.
- Conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti (con particolare riguardo all'Istituto Comprensivo di riferimento).
- Garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

ART. 3 – PERSONALE

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo corrispondente all'incarico ricoperto, secondo le disposizioni della normativa vigente, anche qualora si ricorra a personale volontario. Al personale docente e non docente sarà applicato il contratto collettivo nazionale di categoria.

ART. 4 – CONTRIBUTO COMUNALE

Il Comune di Balme si impegna ad erogare annualmente, in base alle disponibilità di Bilancio, con previsione di € 1.500,00 per ciascuno degli anni di validità della presente convenzione, sempre in riferimento alle suddette disponibilità di competenza.

ART. 5 – RENDICONTAZIONE

La Cooperativa assicura la pubblicità dei propri bilanci, impegnandosi a trasmettere al Comune di Balme un rendiconto sottoscritto dal legale Rappresentante ed una breve relazione sull'attività svolta in cui si evidenzino il numero degli iscritti, del personale impiegato (con relativa qualifica) e il sistema tariffario applicato.

ART. 6 – VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per gli anni 2015/2019.

Balme,

Per il Comune
IL SINDACO

Per la Cooperativa
IL RAPPRESENTANTE LEGALE